

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2024

Determinazione delle quote di compartecipazione regionale all'IVA, relativa all'anno 2020. (25A00372)

(GU n.17 del 22-1-2025)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;

Visto, altresì, il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanità (ora Ministero della salute), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate annualmente le quote di compartecipazione all'I.V.A. da attribuire alle Regioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a rideterminare per il 2020 la compartecipazione regionale all'I.V.A. nella misura del 70,14 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2018, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al comma 2, lettera a), prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (quota regionale di accisa sulle benzine);

Visto l'art. 1, comma 788, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che, nel rinviare all'anno 2027 (o a un anno precedente ove ricorrano le condizioni) i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato fino all'anno 2026 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'IVA per l'anno 2020;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visto l'accordo siglato dai Presidenti delle regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (RC) in data 21 luglio 2005, con il quale le regioni hanno concordato nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità rilevate in occasione della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale Lazio;

Visti i commi 319 e 320 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con i quali sono state apportate modifiche al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente, prevedendo una riduzione annua dell'1,5 per cento della quota del fondo di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 56 del 2000, e con cui e' stata prevista la possibilita' di apportare modifiche alle specifiche tecniche dell'allegato A) al medesimo decreto;

Visto l'art. 2, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui all' art. 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possa essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visti i correttivi approvati all'unanimita' dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome nella seduta del 26 ottobre 2017 e confermati con nota n. 7065/C2FIN del 24 settembre 2020;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, consumi la cui media e' utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 3 ottobre 2024;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione, di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2020 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Quota di concorso alla solidarieta' interregionale

Le quote di concorso alla solidarieta' interregionale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2020 sono stabilite, per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella B), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2020 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del

medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Somme da ripartire alle regioni

Le somme risultanti a favore di ciascuna regione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 74.746.942.429,00 per l'anno 2020 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella D), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 5

Erogazioni alle regioni

Il Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, in conformita' ai correttivi decisi dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, eroga a ciascuna regione le somme di cui all'allegata tabella E), facente parte integrante del presente decreto, per il complessivo ammontare di euro 74.746.942.429,00.

Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 25